

SENATO DELLA REPUBBLICA

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016

272^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARINELLO

indi del Vice Presidente

CALEO

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il presidente MARINELLO dà conto degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati, pubblicati in allegato, e invita i sottoscrittori ad illustrarli.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 1.3, che amplia la platea degli interventi previsti dall'articolo 1. L'emendamento 1.10 inserisce al comma 2 il riferimento ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. L'emendamento 2.1 riformula i contenuti dell'articolo 2, includendo gli enti parco tra i soggetti istituzionali idonei a promuovere, attraverso opportuni interventi, il ripopolamento dei piccoli Comuni. Gli emendamenti 3.9, 15.3 e 15.4 mirano a rafforzare gli interventi di supporto alle persone con disabilità, con particolare riferimento a quelli rivolti agli studenti.

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*) illustra gli emendamenti 2.8 e 2.9, volti a migliorare le prestazioni del Servizio sanitario nazionale consentendo che nei piccoli comuni la distribuzione dei medicinali venga effettuata per il tramite di farmacie convenzionate. L'emendamento 9.1 fa riferimento alla esigenza di evitare la chiusura degli uffici postali nei piccoli comuni.

Il relatore VACCARI (*PD*) illustra gli ordini del giorno G/2541/1/13, G/2541/2/13 e G/2541/7/13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

G/2541/1/13

I RELATORI

"Il Senato,

premessi che:

in molte realtà locali si sta diffondendo il ricorso alla distribuzione diretta di medicinali da parte delle ASL che li acquistano direttamente dalle aziende produttrici e che grazie a sconti nati per ridurre i costi sostenuti dagli ospedali per i farmaci utilizzati nei reparti vengono erogati agli assistiti tramite i presidi sanitari pubblici (distretti, ospedali, ASL);

questa pratica determina gravi disagi ai pazienti e/o ai loro familiari, costretti a recarsi, per il ritiro dei farmaci necessari, presso la struttura pubblica spesso lontana dal domicilio del malato e aperta poche ore la settimana. Si tratta, nella maggior parte dei casi – con l'eccezione di farmaci particolari che richiedono cautele e controlli medici in fase di somministrazione – di medicinali che potrebbero essere tranquillamente ritirati nella farmacia sotto casa;

i disagi sono particolarmente evidenti e pesanti per i pazienti, spesso anziani, che risiedono nei piccoli centri, spesso lontani dal presidio pubblico decine e decine di chilometri e nei quali l'unico presidio sanitario presente e sempre accessibile è la farmacia;

considerato che:

la legge prevede la possibilità (articolo 8, comma 1, lettera a) legge n. 405 del 2001 che le Regioni stipulino accordi con le organizzazioni sindacali delle farmacie per la distribuzione tramite le farmacie stesse di medicinali acquistati dalle ASL;

tale soluzione elimina i disagi per i cittadini, mantenendo i vantaggi dell'acquisto diretto da parte della ASL e aumentando la trasparenza grazie al monitoraggio informatico assicurato su ciascuna confezione di medicinale dalle farmacie; monitoraggio che consente di valutare in tempo reale i costi sostenuti dal sistema e di tracciare il percorso del farmaco,

impegna il Governo:

a favorire, nell'ambito delle proprie competenze, la predisposizione di apposite direttive da parte di regioni e province autonome di Trento e Bolzano alle ASL affinché nei piccoli comuni i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL stesse vengano distribuiti dalle farmacie convenzionate, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito nella legge n. 405 del 2001 e successive modificazioni."

G/2541/2/13

I RELATORI

"Il Senato,

premessi che:

la popolazione dei piccoli comuni -costituita in grande parte da persone anziane che hanno notevoli problemi a spostarsi – si trova spesso in una situazione di grave difficoltà, se non nell'impossibilità, di ricevere le prestazioni mediche necessarie, se ha bisogno di servizi per la salute diversi dal ricovero; ciò in se il paziente anziano, residente in un piccolo paese, ha bisogno di test diagnostici di prima istanza (glicemia, colesterolo, trigliceridi), esami diagnostici quali elettrocardiogramma, *holter* pressorio e cardiaco, spirometria, forme di assistenza domiciliare o di monitoraggio post-ricovero, anche attraverso prestazioni di operatori socio-sanitari come infermieri e fisioterapisti;

l'assenza di servizi pubblici è uno dei principali fattori che stanno portando allo spopolamento del territorio e all'abbandono dei piccoli centri da parte dei residenti;

stazioni dei Carabinieri, uffici postali, scuole, abbandonano i centri più piccoli; rimangono aperte, per il momento, le farmacie che, pur in gravi difficoltà economiche a seguito dei tagli alla spesa farmaceutica e al crescente ricorso alla distribuzione diretta dei farmaci da parte delle ASL, continuano a presidiare il territorio;

considerato che:

una risposta a questa situazione di grave disagio può venire dalla normativa sulla Farmacia dei servizi, e in particolare dal decreto legislativo n. 153 del 2009, che ha previsto che una serie di prestazioni aggiuntive rispetto alla dispensazione dei farmaci possano essere erogate dalle farmacie territoriali;

si tratta di servizi di diagnostica, assistenza domiciliare, prenotazione, monitoraggio dei pazienti cronici, telemedicina, che, come esposto, assumono particolare valenza sociale nei piccoli centri nei quali non esistono altri presidi sanitari che non siano le farmacie,

impegna il Governo:

a favorire, nell'ambito delle proprie competenze, la predisposizione di apposite direttive da parte di regioni e province autonome di Trento e Bolzano, al fine di garantire la stipula di appositi accordi tra ASL e i comuni interessati e le farmacie ivi ubicate per l'erogazione dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009."

G/2541/3/13

MARINELLO

"Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2541 «misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»

considerato che:

in molte realtà locali si sta diffondendo in misura crescente il ricorso alla distribuzione diretta di medicinali da parte delle ASL: i medicinali acquistati dalle ASL stesse direttamente dalle aziende produttrici – grazie a sconti nati per ridurre i costi sostenuti dagli ospedali per i farmaci utilizzati nei reparti – vengono erogati agli assistiti tramite i presidi sanitari pubblici (distretti, ospedali, ASL);

questa pratica non solo comporta costi tutti da verificare in quanto alle spese sostenute per l'acquisto dei medicinali vanno aggiunti gli oneri aggiuntivi a carico delle strutture pubbliche per il personale, i magazzini, lo smaltimento degli scaduti, i furti, eccetera; tale pratica determina anche gravi disagi ai pazienti e/o ai loro familiari, costretti a recarsi, per il ritiro dei farmaci necessari, presso la struttura pubblica spesso lontana dal domicilio del malato e aperta poche ore la settimana. Si tratta, nella maggior parte dei casi – con l'eccezione di farmaci particolari che richiedono cautele e controlli medici in fase di somministrazione – di medicinali che potrebbero essere tranquillamente ritirati nella farmacia sotto casa;

i disagi sono particolarmente evidenti e pesanti per i pazienti, spesso anziani, che risiedono nei piccoli centri, spesso lontani dal presidio pubblico decine e decine di chilometri e nei quali l'unico presidio sanitario presente e sempre accessibile è la farmacia;

la legge prevede la possibilità (articolo 8, comma 1, lettera a) legge n. 405 del 2001) che le Regioni stipulino accordi con le organizzazioni sindacali delle farmacie per la distribuzione tramite le farmacie stesse di medicinali acquistati dalle ASL (la cosiddetta distribuzione per conto). Tale soluzione elimina i disagi per i cittadini, mantenendo i vantaggi dell'acquisto diretto da parte della ASL e aumentando la trasparenza grazie al monitoraggio informatico assicurato su ciascuna confezione di medicinale dalle farmacie; monitoraggio che consente di valutare in tempo reale i costi sostenuti dal sistema e di tracciare il percorso del farmaco;

considerato altresì che:

l'assenza di servizi pubblici è uno dei principali fattori che stanno portando alla desertificazione del territorio e all'abbandono dei piccoli centri da parte dei residenti stazioni dei Carabinieri, uffici postali, scuole, abbandonano i centri più piccoli. Rimangono aperte, per il momento, le farmacie che, pur dovendo sostenere gravi difficoltà economiche a seguito dei tagli alla spesa farmaceutica e al crescente ricorso alla distribuzione diretta dei farmaci da parte delle ASL, continuano a presidiare il territorio;

una risposta a questa situazione di grave disagio può venire dalla normativa sulla farmacia dei servizi, e in particolare dal decreto legislativo n. 153 del 2009, che ha previsto che una serie di prestazioni aggiuntive rispetto alla dispensazione dei farmaci possano essere erogate dalle farmacie territoriali. Si tratta di servizi di diagnostica, assistenza domiciliare, prenotazione, monitoraggio dei pazienti cronici, telemedicina, che, come detto, assumono particolare valenza sociale nei piccoli centri nei quali non esistono altri presidi sanitari che non siano le farmacie,

impegna il Governo:

allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio essenziale di assistenza sanitaria e, in particolare, farmaceutica nei piccoli comuni, ad adottare le opportune iniziative di propria competenza affinché le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscano alle ASL apposite direttive volte a far sì che, nei piccoli comuni, i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL stesse vengano distribuiti dalle farmacie convenzionate, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito nella legge n. 405 del 2001 e successive modificazioni, nonché a far sì che le ASL stesse stipulino accordi con i piccoli comuni e le farmacie ivi ubicate, per l'erogazione dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009."

G/2541/4/13

CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

"Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge n. 2541 recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»;

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame istituisce un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni; ai fini della sua utilizzazione, il medesimo articolo prevede la predisposizione di un piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni e un elenco di interventi prioritari da effettuare;

tra questi interventi prioritari, si prevedono misure di qualificazione e manutenzione di territorio, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;

considerato che:

si ritiene necessario, ai fini della riduzione del rischio idrogeologico, che l'ambito in cui attuare gli interventi tenga in conto il contesto fisico e le risorse naturali che caratterizzano il territorio della maggioranza dei piccoli comuni italiani; la messa in sicurezza di tale territorio deve investire le risorse naturali prevalenti – superfici forestali e aree fluviali – la cui tutela non si esaurisce localmente ma comporta benefici anche per le aree limitrofe e a maggiore densità antropica, in termini di prevenzione da fenomeni alluvionali, dissesti e calamità,

impegna il Governo:

a valutare, nella predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni per la parte relativa alla riduzione del rischio idrogeologico, anche gli interventi strettamente connessi di ripristino delle aree di frana o comunque in dissesto, di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e di miglioramento boschivo, anche ai fini della prevenzione degli incendi."

G/2541/5/13

LUCHERINI, PAGLIARI, ASTORRE, FAVERO, AMATI, ANGIONI, MATTESINI, FASIOLO, MORGONI, PARENTE, MOSCARDELLI, SPILABOTTE

"Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2541 recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»;

premessi che:

il disegno di legge in esame rappresenta il miglior riconoscimento che le nostre Istituzioni repubblicane, in particolare il Parlamento, tributano al compianto Presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi, che più di tutti ha mostrato attenzione e vicinanza alle esigenze dei territori più difficili e lontani, consapevole dello straordinario patrimonio culturale che conservano e della straordinaria ricchezza che sono in grado di offrire al Paese intero. Autentici depositari della memoria storica dell'Italia hanno tutte le potenzialità per affrontare la modernità. Per dirla proprio con Ciampi «non sono un piccolo mondo antico»;

tale provvedimento prevede importanti, e attese, misure finalizzate a sostenere e a valorizzare i piccoli Comuni, traendo ispirazione da quella idea di Paese intesa a rafforzare gli elementi valoriali, culturali e identitari delle piccole comunità, molto radicate e diffuse nel nostro territorio;

l'impianto del disegno di legge non contrasta con la pur necessaria opera di razionalizzazione e riordino istituzionale. Al contrario. Esso si configura come un intervento normativo teso ad integrare, a far convivere le esigenze delle grandi città, delle aree vaste con quelle dei piccoli centri, i quali non possono essere ricompresi nella legislazione che disciplina le aree vaste per una serie di peculiarità che riguardano proprio i piccoli Comuni, rendendoli eccezionali. Infatti, molto spesso si tratta di piccole e piccolissime comunità sparse in aree interne, di montagna, in zone rurali. Sono paesi minuscoli poco e male collegati, in cui i servizi essenziali sono assenti o, quando ci sono, sono deficitari, in cui mancano molto spesso strutture sportive in cui giovani possano crescere e formarsi, in cui l'accesso alla rete *internet* langue. Sono piccoli centri che soffrono di uno spopolamento continuo e sempre più massiccio. La popolazione residente è prevalentemente anziana;

così come delineato, il provvedimento ha un chiaro riferimento costituzionale laddove punta a favorire quelle condizioni minime necessarie a parificare i diritti e le opportunità per tutti i cittadini. Viviamo in una fase storica in cui nuove tendenze stanno facendo emergere nuovi

paradigmi economici, che possono rappresentare una straordinaria opportunità per i piccoli e piccolissimi comuni. Basti pensare ai crescenti flussi di turismo culturale, al crescente interesse che c'è verso i cammini storici e religiosi, verso i percorsi ciclabili. L'attrazione e l'attenzione verso le produzioni locali, non soltanto enogastronomiche, stanno facendo crescere un'imprenditoria giovane, specie in agricoltura, che scommette sulla qualità e sull'identità del territorio;

considerato che:

il provvedimento riguarda esclusivamente i piccoli comuni fino a cinquemila abitanti, che rappresentano il 70 per cento del totale, coprendo una superficie di quasi centosessanta chilometri quadrati e ospitando quasi dieci milioni di abitanti;

considerato altresì che:

in Italia vi sono anche piccole comunità che hanno un numero di abitanti non superiore a diecimila abitanti e che proprio in ragione della loro collocazione geografica vivono le stesse difficoltà dei piccoli comuni, così come individuati dal provvedimento in esame. Complessità legate a reti di collegamento impervie, accesso sempre più ridotto ai servizi sociali essenziali, dalle scuole agli ospedali all'assistenza agli anziani e alle persone con disabilità; crescente e continuo spopolamento. Eppure come i piccoli comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, anch'essi rappresentano piccole realtà fatte di campanili, di monumenti storici, di paesaggi naturali meravigliosi, di tradizioni radicate e di forte coesione sociale;

i piccoli comuni al di sotto di diecimila abitanti sono quasi duemila, rappresentando l'85 per cento dei comuni italiani;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento normativo utile, inerente la medesima materia, una modifica di carattere estensivo, sia in termini di diritti da garantire che in termini di opportunità da offrire, finalizzata ad includere anche i piccoli Comuni fino a diecimila abitanti tra quei Comuni destinatari di misure necessarie a non disperdere i loro inestimabili contenuti e profili culturali e storici oltre ad esaltarne e valorizzarne le loro caratteristiche identitarie."

G2541/6/13

FABBRI

"Il Senato,

premessi che:

in relazione all'ambito di attuazione degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico nei piccoli comuni italiani, la messa in sicurezza di tale territorio – attraverso l'individuazione del contesto fisico e delle risorse naturali che caratterizzano il territorio – riguarda le risorse naturali che sono prevalenti (superfici forestali e aree fluviali) la cui tutela non si esaurisce localmente ma comporta benefici anche per le aree limitrofe e a maggiore densità antropica, in termini di prevenzione da fenomeni alluvionali, dissesti e calamità;

la maggioranza dei territori dei piccoli comuni italiani ricade nelle aree interne e montane del Paese, caratterizzate da un vasto patrimonio agro-silvo-pastorale ad alta valenza paesaggistica;

le attività agricolo-forestali del settore primario costituiscono la base per la sicurezza e la tutela del territorio e dei suoi abitanti, e rappresentano il nucleo su cui innestare lo sviluppo di filiere e di iniziative di *green economy*, nonché delle attività turistiche e commerciali per la promozione delle produzioni locali;

considerato che:

attivare un duraturo e stabile rapporto di collaborazione e mutuo servizio fra gli organismi di governo del territorio e i suoi attori socio-economici è condizione necessaria per contrastarne lo spopolamento;

il suddetto rapporto andrebbe a tutelare la permanenza delle comunità locali, con la creazione e il consolidamento dell'occupazione e di concrete possibilità di lavoro legate alle valenze del territorio, favorendo così – oltre attività imprenditoriali dei residenti nel settore primario – la valorizzazione ambientale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, tra le priorità del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni:

a) gli interventi volti al ripristino delle aree di frana o comunque in dissesto, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e al miglioramento boschivo anche ai fini della prevenzione degli incendi;

b) l'acquisizione e riqualificazione dei terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività che fanno capo ad attività agricolo-forestali;

a prendere in considerazione, per la realizzazione degli interventi finanziati in attuazione del medesimo Piano, di autorizzare i Comuni interessati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricolo-forestali, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228."

G2541/7/13

I RELATORI

"Il Senato,

premessi che:

l'ordinamento nazionale prevede alcune norme speciali a tutela della multi funzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale;

le suddette disposizioni sono state emanate con il chiaro intendimento di rispondere alle esigenze di territori rurali e montani dove l'esecuzione di determinate opere o servizi di importi modesti appare antieconomico per la maggior parte degli operatori;

la normativa sulla multifunzionalità dell'impresa agricola ha sviluppato il lavoro agricolo forestale intervenendo anche a mitigare la piaga del lavoro nero ed irregolare nel bosco;

l'Italia è un Paese sensibile, per la sua conformazione morfologica e le condizioni climatiche, ai fenomeni di dissesto idrogeologico;

negli ultimi anni si è verificato un notevole degrado degli ambienti rurali, a cui contribuisce soprattutto la residualità di molte aree montane, in particolare quelle che meno hanno saputo o potuto valorizzare le specificità locali e le potenzialità turistiche, che ha prodotto effetti sensibili sullo spopolamento e sull'abbandono di molte attività tradizionali, ad esempio quelle agricole, con conseguenti ripercussioni in termini economici e sociali venendo meno l'importante presidio dell'uomo;

il legislatore nazionale ha sempre salvaguardato la specificità del settore differenziandola da normativa di carattere generale sugli appalti pubblici promuovendo la legislazione sulla multifunzionalità delle imprese agricolo-forestali;

l'esperienza della cooperazione forestale, nata negli anni '70 per contrastare l'abbandono delle aree montane ha, nel tempo, innescato processi economici di auto sviluppo imprenditoriale e di valorizzazione delle risorse umane e naturali al fine di creare nuovi modelli di sviluppo sostenibile;

le cooperative forestali sono imprese (in tanti casi le uniche rimaste in montagna) che garantiscono la permanenza dei residenti attraverso l'occupazione nelle attività forestali, idrogeologiche e più in generale di sistemazione ambientale nelle attività forestali;

anche di recente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare hanno ribadito l'importanza della normativa speciale di settore nel Programma quadro per il settore forestale, ove viene fatto espresso riferimento all'importanza del sistema di qualificazione delle imprese obbligatorio per l'esecuzione dei lavori forestali;

considerato che:

tra le finalità del disegno di legge in esame vi è quella di promuovere lo sviluppo ambientale dei piccoli comuni nonché quello di favorire la tutela e la valorizzazione del patrimonio rurale attraverso l'adozione di misure in favore dei residenti e delle attività produttive insediate nei piccoli comuni;

il presente disegno di legge riconosce in maniera esplicita l'importanza dell'imprenditoria agricola prevedendo che i comuni interessati siano autorizzati alla stipula di appalti o di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 relativo all'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo;

le cooperative forestali sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

l'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 e con l'articolo 2, comma 134, legge 24 dicembre 2007 n. 244, hanno espressamente riservata una disciplina speciale agli imprenditori agricoli e forestali, al fine di incentivare lo sviluppo delle attività imprenditoriali dei residenti in zone di montagna nel settore primario e della valorizzazione ambientale;

le predette disposizioni, tuttora vigenti, sono indispensabili per evitare l'abbandono dei territori montani ed emarginati e garantirne una manutenzione ambientale;

con l'articolo 5 della legge 28 luglio 2016 n. 154, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi anche in materia di revisione ed armonizzazione della normativa nazionale in materia forestale,

impegna il Governo:

ad assumere ogni provvedimento utile a garantire l'armonizzazione della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con la normativa speciale a tutela della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale e per le zone montane al fine di garantire la piena efficacia dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dell'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

ad assicurare, nella predisposizione dei decreti legislativi in tema di revisione della normativa nazionale sulla montagna, il permanere delle disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227, nell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e nell'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1.1

QUAGLIARIELLO, DE PIN

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni» *aggiungere il seguente:* «e comuni montani»;

2) *al comma 2, primo periodo, aggiungere infine:* «per comuni montani si intendono i comuni parte delle comunità montane di cui all'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i quali singolarmente o in forma associata non superino i 10.000 abitanti»;

3) *al secondo periodo, dopo le parole:* «i piccoli comuni» *aggiungere le seguenti:* «e i comuni montani di cui al presente comma»;

4) *abrogare la lettera i).*

1.2

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico» *inserire le seguenti:* «o, comunque, da dimostrate criticità dal punto di vista ambientale».

1.3

ORELLANA

Al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «di dissesto idrogeologico» *con le seguenti:* «connessi alle diverse tipologie di rischio ambientale».

Conseguentemente all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «del rischio idrogeologico» *con le seguenti:* «dei rischi ambientali»;

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* «alla riduzione del rischio idrogeologico» *con le seguenti:* «al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

c) *al comma 2, lettera d), sostituire le parole:* «acquisizione e riqualificazione» *con le seguenti:* «acquisizione, riqualificazione e bonifica».

1.4

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico» *inserire le seguenti:* «o da pericolosità sismica di zona 1 e 2».

1.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) comuni collocati in aree interessate da fenomeni sismici, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;».

1.6

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, dopo il medesimo comma, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai comuni con popolazione residente fino a 50.000 abitanti comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g), limitando gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni».

1.7

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «comuni» aggiungere le seguenti: «anche con popolazione superiore ai 5.000 abitanti,».

1.8

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Al comma 2, lettera l), aggiungere, infine, le parole: «o di un sito della rete natura 2000».

1.9

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

1.10

ORELLANA

Al comma 2, alla lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5000 abitanti».

1.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I finanziamenti di cui al comma 2 sono assegnati prioritariamente a quei comuni che rientrano in più di una delle tipologie indicate al medesimo comma 2».

1.12

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 4, dopo le parole: «sentito l'ISTAT» inserire le seguenti: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta».

2.1

ORELLANA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Attività e servizi)

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, le aree vaste, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere il ripopolamento dei piccoli comuni nonché l'efficienza e la qualità dei servizi da questi erogati, secondo le modalità previste dal presente articolo, anche mediante progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità, e con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- a) energia;
- b) ambiente;
- c) istruzione;
- d) sanità dei servizi socio-assistenziali;
- e) trasporti e viabilità;
- f) comunicazione e servizi postali;
- g) commercio, artigianato e turismo;
- h) protezione civile e sicurezza;
- i) attività culturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i piccoli comuni anche, in forma associata, possono istituire centri multifunzionali per la prestazione di servizi e per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale, anche attraverso specifici contratti di appalto e convenzioni con concessionari di servizi e con imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Le regioni, le province e gli enti parco possono concorrere alle spese concernenti l'uso dei locali necessari all'erogazione di predetti servizi».

2.2

PICCOLI, MALAN

Al comma 1 sopprimere le parole: «e gli enti parco».

2.3

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con le seguenti: «promuovono».

2.4

MARINELLO

Ai comma 2 dopo la parola: «istituire,» sopprimere la parola: «anche».

2.5

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai piccoli comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50».

2.6

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I piccoli comuni hanno la facoltà e non l'obbligo di dotarsi di un segretario comunale ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

2.7

RUVOLO, IURLARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e le regioni emanano direttive di indirizzo tendenti a promuovere la presenza nei piccoli comuni di attività e di servizi che non sia necessario collocare nelle aree urbane, quali istituti di ricerca, laboratori, corsi di laurea universitari, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura e assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari. Le regioni possono prevedere nei propri piani sanitari deroghe per il mantenimento dei presidi sanitari nei piccoli comuni».

2.8

MARINELLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio essenziale di assistenza farmaceutica nei piccoli comuni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono alle ASL apposite direttive affinché in questi comuni i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL stesse vengano distribuiti dalle farmacie convenzionate, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito nella legge n. 405 del 2001 e successive modificazioni».

2.9

MARINELLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio essenziale di assistenza sanitaria nei piccoli comuni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono alle ASL apposite direttive affinché stipolino accordi con i comuni interessati e le farmacie ivi ubicate, per l'erogazione dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009».

2.10

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano alle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli enti pubblici situati nelle zone montane per importi inferiori a 20.000 euro».

2.11

CONTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. All'Unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. Il superamento del predetto limite è consentito unicamente, in sede di prima applicazione, e per un periodo massimo di tre anni, alle sole unioni di comuni che, sulla base della classe demografica di appartenenza, ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 263, comma 2, hanno un rapporto medio dipendenti – popolazione inferiore al 50 per cento del rapporto medio definito dal medesimo decreto ministeriale. Il superamento di cui al periodo precedente è consentito unicamente nell'ambito delle risorse già iscritte nei bilanci dei singoli enti, anche per finalità diverse dall'assunzione di personale, salvo corrispondente compensazione mediante la riduzione di altri capitoli di spesa. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi".»

2.0.1

RUVOLO, IURLARO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Agevolazioni economiche e fiscali)

1. Per i comuni di cui all'articolo 1, la determinazione del reddito d'impresa, per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente inferiore a 60.000 euro, può avvenire per gli anni di imposta successivi sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Le imprese operanti nei piccoli comuni che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative per il miglioramento dell'assetto del territorio, possono avvalersi dell'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito d'imposta pari al 10 per cento commisurato ai nuovi investimenti.

3. I piccoli comuni e le comunità montane possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, per il recupero dei centri storici e la promozione turistica nei piccoli comuni.

4. Le regioni, i piccoli comuni e le comunità montane, d'intesa con gli esercenti degli impianti di distribuzione di carburanti destinati alla soppressione per insostenibilità dei costi di gestione, determinano le condizioni per assicurare nei piccoli comuni la presenza di un servizio di erogazione del carburante quale servizio fondamentale, preso atto, altresì, delle condizioni logistiche disagiate dei comuni stessi».

Art. 3.

3.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 45 milioni».

Consequentemente, al comma 8,

sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2017 e a 45 milioni».

dopo le parole: «al 2023» aggiungere le seguenti: «si provvede nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché, per la parte restante».

3.2

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni» con le seguenti: «di 30 milioni di euro per il 2017 e di 35 milioni».

Conseguentemente, al comma 8 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «30 milioni» e le parole: «15 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

3.3

PICCOLI, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro annui».

3.4

PICCOLI, MALAN

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «al finanziamento di investimenti diretti» inserire le seguenti: «al ripopolamento dei territori interessati,».

3.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire dalle parole: «confluiscono altresì» fino alle seguenti: «2015, n. 208» con le seguenti: «confluiscono altresì nella misura di 40 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018, le risorse di cui al Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

3.6

PICCOLI, MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «e il Ministro dello sviluppo economico».

3.7

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «riduzione del rischio idrogeologico» inserire le seguenti: «e all'adeguamento antisismico degli edifici pubblici e privati».

3.8

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e alla messa in sicurezza e/o bonifica dei siti inquinati».

3.9

ORELLANA

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) eliminazione delle barriere architettoniche e incremento delle misure destinate al trasporto delle persone affette da disabilità».

3.11

ZIZZA

Al comma 3, lettera c) dopo la parola: «realizzazione» aggiungere le seguenti: «o interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto,».

3.12

ZIZZA

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) riqualificazione di edifici contenenti amianto con interventi di sostituzione delle coperture con impianti di produzione e distribuzione di energie da fonti rinnovabili».

3.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «nuove attività», inserire la seguente: «agricole,».

3.14

DE PIN

Al comma 3 dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis). riqualificazione e accrescimento della manutenzione boschiva e del verde pubblico ai fini della prevenzione degli incendi».

3.15

PICCOLI, MALAN

Al comma 4, dopo le parole: «attraverso bandi pubblici» inserire le seguenti: «, garantendo parità di accesso agli stessi».

3.16

PICCOLI, MALAN

Al comma 4, premettere la seguente lettera:

«0a) ripopolamento dei territori dei piccoli comuni;».

3.17

PICCOLI, MALAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il Piano di cui al comma 2, definisce, altresì, le modalità per garantire ai piccoli comuni, in caso di scadenza o messa in gara di concessioni, una riserva di acquisizione delle stesse».

3.18

PICCOLI, MALAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire a tutti i piccoli comuni la possibilità di presentazione dei progetti di cui al comma 4, il Piano di cui al comma 2 definisce altresì le modalità per la destinazione di una quota del Fondo di cui al comma 1 per la predisposizione dei progetti medesimi».

3.19

PICCOLI, MALAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il Piano di cui al comma 2, definisce, altresì, le modalità per favorire l'acquisizione da parte dei piccoli comuni di quote di proprietà di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili».

3.20

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 6, sopprimere le parole: «, per quanto possibile,».

3.21

PICCOLI, MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «regionale» con la seguente: nazionale».

3.22

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 6, sopprimere le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni».

3.23

NUGNES

Al comma 6 sopprimere le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni».

3.24

PICCOLI, MALAN

Al comma 6, sopprimere le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unione di comuni».

3.25

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 6, sostituire le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni» con le seguenti: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti dai comuni in forma associata».

3.26

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono avvenire senza consumo di suolo inedificato, non comportare l'impermeabilizzazione di porzioni libere di suolo, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

4.1

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «e culturali» con le seguenti: «, culturali e ambientali, nonché delle funzioni caratteristiche locali».

4.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «delle tipologie costruttive» con le seguenti: «, delle volumetrie».

4.3

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 2, dopo le parole: «e il recupero del patrimonio edilizio» inserire le seguenti: «e delle aree dismesse;».

4.4

NUGNES, MORONESE

Al comma 2, sostituire le parole: «al consolidamento statico e antisismico» con le seguenti: «in via prioritaria all'adeguamento antisismico e al consolidamento statico e antisismico».

4.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, dopo le parole: «antisismico degli edifici storici;» aggiungere le seguenti: «l'efficientamento energetico compatibilmente con i vincoli di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;».

4.0.1

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sostegno alle attività commerciali di prima necessità)

1. A decorrere dal 2017, le persone fisiche e le società di persone esercenti servizi commerciali di prima necessità, ubicati nei territori dei piccoli comuni di cui all'articolo I, possono avvalersi di un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.200 euro.

2. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 31 marzo 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, il medesimo Ministro approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018 ed entro il 31 marzo 2019 approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 3» con le seguenti: «dagli articoli 3 e 4-bis».

4.0.2

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sostegno alle attività commerciali)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale, a decorrere dal 2017, nei territori dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, privi di esercizi commerciali ovvero con un numero limitato di esercizi commerciali, è istituita la zona franca, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Beneficiano dell'agevolazione le imprese, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgono l'attività di commercio al dettaglio di beni di prima necessità, all'interno della zona franca.

3. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 31 marzo 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, il medesimo Ministro approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018 ed entro il 31 marzo 2019 approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 3» con le seguenti: «dagli articoli 3 e 4-bis».

4.0.3

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sostegno alle attività imprenditoriali)

1. Per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove *start-up* innovative nel settore del commercio, a decorrere dal 2017, alle imprese ubicate nei territori dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, costituite da giovani di età inferiore a 35 anni, è riconosciuto un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.000 euro.

2. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 31 marzo 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, il medesimo Ministro approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018 ed entro il 31 marzo 2019 approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 3» con le seguenti: «dagli articoli 3 e 4-bis».

5.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «possono adottare misure» con le seguenti: «adottano misure.».

5.2

PICCOLI, MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «misure volte» inserire le seguenti: «al riordino e all'accorpamento delle proprietà fondiarie, al fine, di superare l'attuale frammentazione e permettere l'adeguato utilizzo agricolo e agropastorale,».

5.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «bonifica» con la seguente: «manutenzione».

6.1

PICCOLI, MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «della società ANAS Spa».

6.2

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, dopo le parole: «dell'agenzia del territorio» aggiungere le seguenti: «in base a perizia di stima predisposta dagli uffici tecnici comunali».

6.3

PICCOLI, MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «dell'Agenzia del territorio» aggiungere le seguenti: «in base a perizia di stima predisposta dagli uffici tecnici comunali».

6.4

PICCOLI, MALAN

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e non recuperabile all'esercizio ferroviario» inserire le seguenti: «, nonché il sedime delle strade provinciali, regionali e statali dismesse».

6.5

PICCOLI, MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «in caso di ferrovie regionali» e dopo le parole: «dei percorsi connessi alla rete ferroviaria» inserire le seguenti: «, e stradale».

6.6

ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le acquisizioni previste dagli articoli 3, comma 3, lettere d) ed e), 5 e 6 non si attuano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e i passaggi di proprietà vengono perfezionati con la procedura di cui all'articolo 31, commi 21 e 22 della legge 13 dicembre 1998, n. 448.».

6.7

PICCOLI, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le acquisizioni previste dall'articolo 3, comma 3, lettere d) ed e), e dagli articoli 5 e 6 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni, e i passaggi di proprietà vengono perfezionati con la procedura di cui all'articolo 31, commi 21 e 22, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

6.0.1

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Recupero e valorizzazione dei cammini storici)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono il valore storico, culturale o testimoniale dei cammini storici integrati nel territorio e nel paesaggio e, al fine di provvedere alla loro tutela e conservazione, emanano norme preordinate alla loro individuazione e disciplina d'uso.

2. I percorsi viari individuati ai sensi del presente articolo sono organizzati in percorsi a rete destinati ad accogliere il flusso di traffico turistico, ad uso esclusivo o prevalente a piedi, in bicicletta o, in ogni caso, con modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

3. I percorsi viari sono ristrutturati al fine di consentire la continuità, anche mediante la realizzazione di varianti nei casi di incompatibilità della tutela con le funzioni di traffico.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, il catasto regionale dei cammini storici di interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale che raccoglie la documentazione ottenuta da tutti gli strumenti di ricognizione utili alla mappatura della rete viaria. La documentazione è acquisita per tutte le strade del territorio regionale o delle province autonome, è referenziata geograficamente con riferimento alla carta tecnica regionale e della provincia autonoma ed è integralmente informatizzata.

5. La documentazione di cui al comma 4 è utilizzata per la predisposizione di strumenti informativi di carattere turistico promozionale, cartacei, quali cartine sentieristiche, oppure informatici.

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

8.1

PICCOLI, MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «, anche promossi da soggetti sovracomunali di cui il comune è parte».

8.2

PICCOLI, MALAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i collegamenti informatici realizzati in forma associata tra più comuni».

8.0.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi al telelavoro)

1. Il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di lavoro a distanza per i lavoratori residenti nelle zone di cui alla presente legge.

2. Per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto e entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza».

9.1

MARINELLO

Al comma 2, sostituire le parole: «anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali» con le seguenti: «anche attraverso la proposta dell'eventuale ripristino di uffici postali».

9.2

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, sulla base delle modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale».

11.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, finalizzati a valorizzare le produzioni tipiche e tradizionali».

11.2

PICCOLI, MALAN

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Per la promozione della filiera corta o a chilometro utile l'acquisto dei buoni pasto cartacei di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 18 novembre 2005, è effettuato in deroga alle normative sull'obbligo di acquisto tramite CONSIP.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

11.3

ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per la promozione della filiera corta o a chilometro utile nei piccoli comuni, l'acquisto dei buoni pasto ai sensi dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è realizzato in deroga alle normative sull'obbligo dei acquisto tramite Consip».

11.0.1

RUVOLO, IURLARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interventi per lo sviluppo di attività agricole)

Le regioni, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nei comuni di cui all'articolo 1, agevolano con un finanziamento pari al 40 per cento le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, effettuate nel loro comune di residenza, nonché dalle cooperative agricole che hanno sede nei piccoli comuni e nelle quali la compagine dei soci operatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti nel Comune».

12.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 3, sostituire le parole: «possono destinare», con la seguente: «destinano».

12.2

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e di formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione e la valorizzazione dei sistemi di pascolo montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati».

12.0.1

RUVOLO, IURLARO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivi alle pluriattività)

1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a 25.000 euro annui.

2. Qualora le attività di cui al comma 1 ricadano all'interno di un'area protetta, inserita nell'elenco ufficiale aggiornato delle aree naturali protette del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o in uno dei siti di interesse comunitario o in una delle zone di protezione speciale, l'importo di cui al medesimo comma 1 è di 50.000 euro annui.

3. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente la loro attività nei piccoli comuni e, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale, e in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 227.241,04 annui».

12.0.2

MORONESE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure di incentivazione per la restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i piccoli comuni di cui all'articolo 1 anche in forma associata, possono applicare il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con accordo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti i piccoli comuni, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

12.0.3

MORONESE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Progetti sperimentali per la riduzione dell'utilizzo di prodotti in plastica per la somministrazione di alimenti)

1. Al fine di realizzare l'economia circolare e disincentivare la produzione di contenitori e stoviglie di plastica, i piccoli comuni di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono avviare progetti sperimentali al fine di ridurre l'utilizzo di contenitori, cannucce e stoviglie di plastica monouso non biodegradabili utilizzati per la somministrazione di alimenti nelle mense di enti pubblici e privati, ospedali, uffici pubblici e privati, aziende e istituti scolastici».

13.1

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «o unione di comuni montani» inserire le seguenti: «o convenzioni».

13.2

PICCOLI, MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «mediante unioni di comuni o unione di comuni montani» inserire le seguenti: «o convenzioni».

13.3

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 1, sostituire la parola: «svolgono» con le seguenti: «possono svolgere».

13.4

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le spese dei piccoli comuni in materia di pubblica sicurezza e di vigilanza urbana sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 50 milioni di euro annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 3» inserire le seguenti: «e 13, comma 2-bis,».

13.5

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai piccoli comuni sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in relazione al divieto all'abbandono di rifiuti, di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, per essere destinati alla tutela e alla valorizzazione ambientale del proprio territorio. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al precedente periodo, a valere sui proventi delle sanzioni amministrative devoluti ai medesimi comuni ai sensi del presente comma, sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 80 milioni di euro annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 3» inserire la seguente: «e 13, comma 2-bis,».

13.0.1

MALAN, PICCOLI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Riduzione adempimenti burocratici)

1. Ai piccoli comuni non si applica l'articolo 170 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

13.0.2

DALLA TOR

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge n. 97 del 1994, dopo le parole: "criteri oggettivi di appartenenza" sono inserite le seguenti: ", di accesso alle cariche e di gestione dei beni comuni, garantendo in tutti questi profili le pari opportunità tra donne e uomini,".

2. Entro un anno dell'entrata in vigore della presente disposizione, le organizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 97 del 1994 devono adeguare i propri Statuti al principio di pari opportunità tra donne e uomini di cui alla lettera b) del medesimo comma. Decorso inutilmente tale termine, la Regione interessata provvede entro i 60 giorni successivi ad adottare i necessari provvedimenti sostitutivi.».

13.0.3

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure di semplificazione in materia di acquisizione al patrimonio comunale)

1. Per le acquisizioni di cui agli articoli 3, comma 3, lettere *d)* ed *e)*, 5 e 6 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La registrazione, trascrizione e voltura catastale del provvedimento di acquisizione al demanio comunale avvengono a titolo gratuito».

14.1

NUGNES, MORONESE

Al comma 1, dopo la parola: «cinematografica» aggiungere le seguenti: «, teatrale e musicale».

14.2

NUGNES, MORONESE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«I-bis. Le attività di cui al comma 1 possono far parte anche di un itinerario tematico infracomunale come i *festival* anche di artisti da strada».

15.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e montane» con le seguenti: «, montane e collinari;».

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e montane» con le seguenti: «montane e collinari;»;

alla rubrica, sostituire, le parole: «e montane» con le seguenti: «, montane e collinari».

15.2

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e montane» con le seguenti: «montane e collinari;».

Conseguentemente:

al comma 3 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti: montane e collinari;

sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Trasporti e istruzione nelle aree rurali, montane e collinari».

15.3

ORELLANA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane,» con le seguenti: «finalizzato a rafforzare il collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, a incrementare le misure a supporto degli studenti con disabilità, con specifico riferimento all'assistenza alla comunicazione per gli studenti con disabilità sensoriale delle scuole di ogni ordine e grado»;

b) al comma 3 dopo le parole: «miglioramento delle reti infrastrutturali» inserire le seguenti: «del trasporto degli studenti con disabilità».

15.4

ORELLANA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane,», con le seguenti: «finalizzato a rafforzare il collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, a incrementare le misure a supporto degli studenti con disabilità delle scuole di ogni ordine e grado, con specifico riferimento

all'assistenza alla comunicazione per gli studenti con disabilità sensoriale, ad assicurare l'assistenza specialistica per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado affetti da patologie croniche,»;

d) *al comma 3 dopo le parole:* «miglioramento delle reti infrastrutturali», *inserire le seguenti:* «del trasporto degli studenti con disabilità».

15.5

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È prevista la possibilità di deroghe alle disposizioni vigenti in materia di dimensionamento e di formazione delle classi ed è favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi».

15.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Nei limiti delle risorse di cui al comma 7, le regioni d'intesa con gli enti locali interessati, per far fronte a condizioni di disagio, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e ATA necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.

3-ter. In deroga alla procedura di cui all'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane o svantaggiate. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.

3-quater. Lo Stato, con appositi contributi, copre i costi aggiuntivi per gli studenti dei comuni montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), legati all'accesso agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, quando le relative sedi non sono collegate da servizi pubblici con il comune di residenza o sono necessari tempi di viaggio molto rilevanti.

3-quinquies. Al finanziamento delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.7

ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nei piccoli comuni caratterizzati da alta specificità montana, sono individuate idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio di emergenza, al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche in tali comuni. Ai fini

dell'equipaggiamento delle aree sono utilizzate le risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-*quinquies*, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

15.8

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Nell'ambito del Piano di cui al comma 1 è predisposta specifica sezione per la viabilità comunale atta a predisporre strumenti finalizzati a rendere autosufficienti gli spostamenti nell'ambito del comune dalle auto private anche avvalendosi delle risorse stanziare dal Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge».

15.0.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Spese per il personale delle unioni di comuni)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente:

"557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione".

2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte".

3. il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

15.0.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Spese per il personale delle unioni di comuni)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è aggiunto il seguente: "557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione".

2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte".

3. Il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

15.0.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Regime delle assunzioni nei piccoli comuni)

1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2016 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114."»

15.0.4

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Regime delle assunzioni nei piccoli comuni)

1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2017 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114".»

15.0.5

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Premialità del personale per i comuni con meno di 5.000 abitanti)

1. Gli articoli 10 e 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

2. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti"

b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 15 premettere le seguenti parole: "salvo che per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti,".»

15.0.6

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Scambio di personale nei piccoli comuni).

All'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f-bis) è aggiunta, in fine, la seguente: "f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni".»

15.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti)

1. All'articolo 170 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello."»

15.0.8

PICCOLI, MALAN

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni concernenti la semplificazione dell'attività amministrativa dei piccoli comuni)

1. All'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo I, comma 711, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo, le parole: "all'anno 2016", sono sostituite con le seguenti: "agli anni 2016, 2017 e 2018".

3. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, dopo la lettera f-*bis*), è aggiunta la seguente: "f-*ter*) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni".

4. Gli articoli 4 e 4-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono soppressi.

5. Gli articoli 10 e 15, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

6. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "ivi compreso il personale di cui al comma 558", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque e che rispettino il rapporto dipendenti/popolazione previsto dal DM 24 luglio 2014".

7. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 300 milioni di euro per gli anni 2017-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. All'onere derivante dal comma 6, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

15.0.9

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Semplificazione dell'attività amministrativa)

1. I termini per l'associazionismo previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, in materia di unioni di comuni e convenzioni obbligatorie per i piccoli comuni sono sospesi».

15.0.10

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

15.0.11

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti)

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione"».

15.0.12

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norme di semplificazione)

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia *web*, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma».

15.0.13

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Semplificazione per la redazione dei bilanci)

1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2017».

15.0.14

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

15.0.15

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Vincoli all'acquisto di immobili)

1. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "gli enti territoriali e" sono soppresse».

15.0.16

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio)

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "gli enti locali" inserire le seguenti: ", ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,".

2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non si applicano Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».

15.0.17

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5.000 abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio)

1. Per il triennio 2016-2018, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui».

15.0.18

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio)

1. Per il triennio 2017-2019, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2017 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui».

15.0.19

BERGER, PALERMO, PANIZZA, ORELLANA, LANIECE, ZIN, BATTISTA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ripristino agevolazione territori montani)

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.20

BERGER, PALERMO, PANIZZA, ORELLANA, LANIECE, ZIN, BATTISTA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali nei comuni di montagna)

1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. – 1. Imprenditori agricoli che svolgono un'attività commerciale, di servizio, artigianale o professionale in zone montane, con un volume d'affari inferiore a euro 60.000, possono determinare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento a ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono determinare l'imposta riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario".»

15.0.21

BERGER, PALERMO, PANIZZA, ORELLANA, LANIECE, ZIN, BATTISTA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 91, in materia di assunzioni a tempo parziale nei comuni di montagna)

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863," sono aggiunte le seguenti: "in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista del relativo contratto collettivo applicato in azienda"».

15.0.22

RUVOLO, IURLARO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Recupero dei manufatti ferroviari)

1. Le regioni, i comuni e le comunità montane possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilite ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di terzo settore, di cui alle leggi 11 agosto 1991, n. 266 e successive modificazioni, 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, e 7 dicembre 2000, n. 383, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, per fame presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, promozione sociale e culturale, ovvero, di intesa con la società Invitalia e con la società Ferrovie dello Stato S.p.A, possono farne sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali».

Tit. 1

QUAGLIARIELLO

Sostituire il titolo con il seguente: «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, dei comuni montani, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni».